



OGGETTO: monetizzazione ferie

CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: si chiede di condannare l'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1455,19 o meglio vista a titolo di ferie non godute o risarcitorio o retributivo o meglio visto per l'anno scolastico 2012/2013 e/o per il periodo meglio visto, oltre accessori e vittoria di spese

CONCLUSIONI PER IL MIUR : si chiede di respingere il ricorso perché infondato

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 3.12.2015, premesso di aver svolto l'attività di insegnante sulla base di contratti a tempo determinato sempre ottenendo la monetizzazione delle ferie non godute, ha lamentato che lo stesso non fosse avvenuto con riferimento all'anno 2012/2013, anno nel quale avrebbe pure maturato le ferie previste dal CCNL come da conteggio allegato senza percepire però alcun emolumento. Ricostruendo il quadro normativo relativo alla questione la ricorrente ha quindi concluso come in epigrafe, con contestazione del Ministero costituitosi in giudizio, sostenendo una diversa applicazione della normativa di settore e concludendo per il rigetto del ricorso. Alla luce della trattazione svolta e senza necessità di istruttoria, il ricorso proposto è risultato fondato e va quindi accolto.

La fattispecie va inquadrata alla luce della introduzione di due interventi normativi: la L. 135/2012 di conversione del d.l. 95/2012 e la L. 228/2012 ( legge



di stabilità), che hanno inciso sulla portata della Contrattazione Collettiva all'epoca vigente ( CCNL comparto scuola 2006/2009) che all'art. 19 prevedeva, oltre all'equiparazione della disciplina delle ferie del personale a tempo determinato a quella dei docenti a tempo indeterminato e alla proporzionalità delle ferie rispetto al servizio prestato per la prima tipologia di docenti, la non obbligatorietà per quest'ultimi, per i quali era prevista la monetizzazione delle ferie non fruito, di fruirlle durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, conservando anche in questo caso, il diritto alla monetizzazione.

Il primo intervento normativo, la legge 135/2012, ha quindi innovato eliminando, per tutti i docenti, la possibilità della predetta monetizzazione, con espresso superamento di eventuali disposizioni normative contrattuali più favorevoli a far data dall'entrata in vigore della normativa medesima, e quindi, dal 7 luglio 2012. La L. 228/2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, ha ulteriormente innovato in materia, modificando la legge precedente con riferimento al personale a tempo determinato assunto per supplenze brevi o saltuarie, o, come nel caso della ricorrente, con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche, limitatamente alla differenza fra i giorni spettanti di ferie e quelli in cui è consentito al personale di fruirlle, contestualmente prevedendo la fruizione di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni come da calendario, salvo che per attività comunque scolastica tranne che per sei giorni, liberamente fruibili salvo il contrasto con motivi organizzativi o aggravati economici. Il tutto però con la



precisazione che eventuali deroghe da parte della Contrattazione Collettiva avrebbero dovuto essere disapplicate solo con decorrenza dal 1 settembre 2013.

Premesso quanto precede, la sostanziale divisione ai fini del computo delle ferie, fra quelle riferibili all'anno 2012 e quelle successive a tale data e il conseguente azzeramento delle prime sostenuto dall'Amministrazione resistente non può ritenersi condivisibile.

Il diritto alla monetizzazione delle ferie per il personale a tempo determinato, su un piano generale e come anche sancito dall'art. 13 comma 15 CCNL applicabile, non può che sorgere al momento in cui il lavoratore ha perso la possibilità di fruirla, e quindi, nel caso, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta alla fine dell'anno scolastico 2012/2013 ( il 30 giugno)

E' quindi la data del 30 giugno 2013 quella alla quale ci si deve riferire per vedere se il principio della monetizzazione delle ferie potesse essere o meno applicabile.

Considerato come detto che la L.135/2012, che ha escluso tale monetizzazione, ha cessato di essere applicato al personale a tempo determinato dall'entrata in vigore della l. 228/2012 , e quindi dal 1.1.2013, alla data del 30.6.2013 il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate in tale momento esisteva pienamente e con riferimento a tutte le ferie non godute riferibili all'anno scolastico 2012/2013, comprese quindi quelle maturate dall'inizio di tale anno scolastico fino al 31 dicembre 2012, non essendo ancora applicabile alla predetta data la Legge 228/2012 e sostanzialmente riespandendosi pienamente la disciplina, non



derogabile fino al 1 settembre 2013, della Contrattazione Collettiva, con particolare riguardo al già menzionato art 19, e ciò anche rispetto alla disciplina relativa alla non obbligatorietà di godere di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.

Non pare infatti sostenibile che il riferimento alla disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con la disciplina in vigore dal 1 settembre 2013 non riguardi tutto il settore delle ferie del personale a tempo determinato e con riferimento a tutti i profili unitariamente considerati dalla contrattazione collettiva medesima, sia con riguardo quindi alla sussistenza dei diritti, sia in merito alle modalità di loro fruizione.

Con riferimento ai docenti a tempo determinato nell'anno 2012/2013 e sul punto richiamando anche il consolidato orientamento di merito cui ha fatto riferimento parte ricorrente nelle proprie difese, si deve, in sintesi, concludere che la disciplina solo contrattuale delle ferie di tale personale risulta l'unica agli stessi applicabile quanto meno fino al 1.9.2013, con conseguente diritto alla monetizzazione di tutte le ferie maturate nell'anno scolastico di cui si discute, e, in aggiunta, e sempre in virtù della normativa contrattuale (cfr art 13 CCNL di riferimento) pari a 32 giorni lavorativi di ferie all'anno, che, incontestatamente, riproporzionati alla durata del rapporto, cessato il 30 giugno, portano alla maturazione, in particolare per la ricorrente di 26,67 giorni di ferie pacificamente non goduti da quest'ultima, come anche documentato dalle buste paga prodotte in atti che, per quanto detto, devono allora intendersi totalmente monetizzabili.



non operandosi alcuna decurtazione sulla base dei giorni di sospensione delle lezioni in assenza di specifica richiesta della ricorrente medesima

Ciò premesso e dato atto che il Ministero resistente non ha espressamente contestato il dato relativo alla retribuzione giornaliera della ricorrente, ottenuto dividendo per 30 quella mensile ricavabile dalle buste paga e dagli scatti di anzianità maturati, l'importo richiesto di € 1455,19, risultato della moltiplicazione della paga giornaliera stimata in € 60,63 per trenta, va confermato quale importo dovuto.

Tutto quanto premesso e ritenuto, il ricorso va accolto con conseguente condanna del Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo richiesto di € 1455,19 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il Ministero resistente deve essere condannato al loro rimborso in favore della ricorrente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nelle controversie riunite, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Dichiara tenuto e condanna il MIUR in persona del Ministro pro tempore a corrispondere alla ricorrente per le causali in atti e con riferimento all'anno scolastico 2012-2013 l'importo di €1455,19 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo



- Condanna il Ministero resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio che liquida complessivamente in € 500,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
- Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 30 gg

Genova, 11.4.2016

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Giovanna Dito

